

**D.L. 06/07/2012, n. 95**

**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.**

**Art. 4 Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche (110)**

**In vigore dal 23 settembre 2016**

[ 1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: (87)

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; (88)

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante (96). (98) (102)

] [ 2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. (97) (98) (102) ]

[ 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell' *articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* , nonché alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall' *articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2012, n. 100* . (89) (99) (102) (111) ]

3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414* , e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operatività della Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attività di supervisione, verifica e monitoraggio della attività e della qualità dei servizi foniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito delle attività relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attività di ricognizione

e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A. (93)

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. (104)

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall' articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell' articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177. (107)

[ 3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti. (105) (106) ]

[ 3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all' articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all' articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi. (100) (98) (102) ]

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. (108) (101)

5. A tali società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4. (103)

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. (91) (94)

6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso

delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012. (90)

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* , le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* , nel rispetto dell' *articolo 2* , comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell' *articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383* , dell' *articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266* , dell' *articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289* , e dell' *articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381* . Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla *legge 26 febbraio 1987, n. 49* , e relativi regolamenti di attuazione. (91)

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 383* , degli enti di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266* , delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all' *articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289* , delle organizzazioni non governative di cui alla *legge 26 febbraio 1987, n. 49* , e delle cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381* . (92) (98)

8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall' *articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381* . (90)

[ 9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall' *articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* . Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l' *articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* . (102) ]

[ 10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui all' *articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi. (95) (102) ]

[ 11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. (102) ]

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli *articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114* . (109)

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti. (91)

---

(87) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* .

(88) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* .

(89) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* .

(90) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* .

(91) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* .

(92) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* e, successivamente, dall' *art. 34, comma 27, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* .

- (93) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 408, L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, e dall' *art. 1, comma 297, L. 23 dicembre 2014, n. 190* , a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (94) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 385, L. 24 dicembre 2012, n. 228* .
- (95) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 148, L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (96) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* e, successivamente, dall' *art. 49, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .
- (97) Comma così modificato dall' *art. 49, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .
- (98) La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 luglio 2013, n. 229 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria.
- (99) La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 luglio 2013, n. 229 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria.
- (100) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* .
- (101) Comma modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* , dall' *art. 1, comma 562, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147* , a decorrere dal 1° gennaio 2014 e sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 16, comma 2, del medesimo D.L. n. 90/2014* . Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 235, L. 28 dicembre 2015, n. 208* , a decorrere dal 1° gennaio 2016, e dall' *art. 28, comma 1, lett. o), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .
- (102) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 562, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147* , a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (103) Comma sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 16, comma 2 del medesimo D.L. n. 90/2014* . Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. p), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .
- (104) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 504, L. 28 dicembre 2015, n. 208* , a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (105) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* .
- (106) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 518, L. 28 dicembre 2015, n. 208* , a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (107) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* e, successivamente, così modificato dall' *art. 61, comma 6, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179* , a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016* .
- (108) A norma di quanto disposto dall' *art. 11, comma 7, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* le disposizioni del presente periodo restano in vigore fino all'emanazione del decreto di cui al *comma 6 del medesimo art. 11* .
- (109) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* e, successivamente, dall' *art. 28, comma 1, lett. q), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .
- (110) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 229 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 7, dell'art. 4, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, quarto comma, ed agli artt. 118 e 119 Cost., nonché dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ed all'art. 117 Cost.; b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lazio, Veneto e Puglia, in riferimento alle attribuzioni costituzionali degli enti locali, di cui agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., nei confronti dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4, nella parte in cui si applicano agli enti locali; c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'art. 4, promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; d) non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto, dei commi 3 e 13 dell'art. 4, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.; e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto nei confronti del comma 8-bis dell'art. 4, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo e quarto comma, 118 e 119 Cost.; f) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia nei confronti dei commi 1 ed 8 dell'art. 4, in riferimento agli artt. 41, 42, 43 e 77 Cost.; g) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto nei confronti del comma 14 dell'art. 4, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 3 e 97 Cost., nonché dei commi 1, 3, 3-sexies , 7 ed 8 del medesimo art. 4, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.
- (111) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 6 aprile 2013* .